



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Direzione Provinciale del Lavoro di Lucca

Decreto n°1/2007

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LUCCA

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994), recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di facchinaggio ed in particolare l'art. 4, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle soppresse commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio previste dall'art. 3 della legge 407/1955;
- VISTO** il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1997, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del Lavoro;
- VISTA** la circolare del Ministero del Lavoro - Direzione generale dei rapporti di lavoro Divisione V - n. 25157/1970 del 2 febbraio 1995 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia dei lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;
- VISTA** la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 39 del 18 marzo 1997;
- VISTA** la richiesta di determinazione della tariffa minima di facchinaggio pervenuta a questo Ufficio dalle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo;
- VISTO** il decreto del 21 Giugno 2004, con cui la Direzione Provinciale del Lavoro di Lucca ha provveduto a determinare le tariffe minime di facchinaggio valide, per il successivo biennio, nel territorio provinciale;
- RITENUTO** di dover procedere all'aggiornamento delle tariffe minime di facchinaggio;
- CONVOCATE** le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori, nonché le associazioni di rappresentanza del settore cooperativo in data 16 Maggio 2007;

CONSIDERATE tutte le osservazioni ed i rilievi fatti dalle parti interessate presenti alla riunione del 29 Maggio 2007;

TENUTO CONTO che a partire dal 1° Novembre 2007 dovrà esservi l'adeguamento da parte delle società cooperative ai livelli salariali previsti dal CCNL di categoria nella misura dell'80% e dal 1° Gennaio 2008 nella misura del 100%;

D E C R E T A

Art. 1

La tariffa minima per le operazioni di facchinaggio che dovrà essere applicata nel territorio della provincia di Lucca è la seguente:

- a) Tariffa oraria valida per tutti i settori produttivi € 17.51 a decorrere dal 1° Giugno 2007 fino al 31 Dicembre 2007;
- b) Tariffa oraria valida per tutti i settori produttivi € 19.22 a decorrere dal 1° Gennaio 2008 al 31 Dicembre 2008;

La predetta tariffa è relativa all'utilizzo di personale generico, nel caso di personale specializzato addetto alla movimentazione merci con mezzi meccanici, la tariffa, ad esclusione del costo del mezzo meccanico utilizzato, è la seguente:

€ 19.98 dal 1° Giugno al 31 Dicembre 2007

€ 22.00 dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2008.

Vengono inoltre stabilite le seguenti maggiorazioni:

- 1) Lavoro straordinario (oltre le otto ore) + 30%
- 2) Lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00) + 40%
- 3) Lavoro festivo + 50%.

Art. 2

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Lucca, lì 30 Maggio 2007

IL DIRETTORE
(Dr.Roberto SARTI)